

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 17 SETTEMBRE 2024.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli.

Deliberazione 17 settembre 2024, n. 69:

Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno–Guasticce. Consiglio di amministrazione. Designazione di un consigliere con funzioni di presidente.

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'articolo 11 il quale prevede quanto segue:

- a) al comma 2, è stabilito che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico;
- b) al comma 3, è previsto che le assemblee delle società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, possano disporre che le società siano amministrate da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Vista la legge regionale 31 luglio 2023, n. 32 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2022), recante, nell'Allegato A, l'elenco delle partecipazioni regionali dirette possedute, tra le quali è compresa la società Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno–Guasticce, di seguito denominata Società;

Visto lo statuto della Società e, in particolare:

- l'articolo 20, il quale prevede che la Società sia amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione, composto da un numero dispari di membri, da tre a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dal codice civile per le società per azioni a partecipazione pubblica anche non prevalente e della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato; l'organo amministrativo duri in carica tre anni e sia rieleggibile;
- l'articolo 21, il quale prevede che il Consiglio di amministrazione nomini tra i suoi componenti il Presidente;
- l'articolo 37, il quale stabilisce che, per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dallo stesso, si intendano richiamate le disposizioni di legge vigenti.

Visto il patto parasociale sottoscritto il 14 febbraio 2022 dai soci Regione Toscana, Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, Comune di Livorno, Provincia di Livorno e Comune di Collesalveti, il quale ha previsto, in particolare:

- all'articolo 10, comma 1, con riferimento alla composizione dell'organo amministrativo, che le parti si impegnino ad esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea dei soci in modo che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque consiglieri nominati dai soci sottoscrittori;
- all'articolo 10, comma 2, che un consigliere con funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione sia designato dalla Regione Toscana;
- all'articolo 10, comma 4, che i soci si impegnino a far votare i propri rappresentanti, per il ruolo di Presidente, il soggetto designato dalla Regione Toscana;
- all'articolo 10, comma 3, che i sottoscrittori del patto stesso si impegnino a valutare la designazione di un consigliere da parte del Comune di Livorno, a partire dalla nomina dell'organo amministrativo successivo a quello in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, apportando, se del caso, le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie al patto parasociale;
- all'articolo 10, comma 6, che i soci sottoscrittori si impegnino affinché i nominativi dei candidati alla carica dell'organo amministrativo siano scelti, in ogni caso, tra soggetti in possesso di adeguate qualità professionali e morali, nonché di esperienza e di capacità gestionale e nel rispetto della parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato;

- all'articolo 12, comma 2, che, nel caso in cui le designazioni previste agli articoli 10 e 11 del patto stesso, per qualsiasi motivo, non vengano effettuate dai soggetti competenti, la scelta sia rimessa all'Assemblea dei soci.

Visto l'articolo 2382 del codice civile in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori;

Visto l'articolo 2383, comma secondo, del codice civile il quale dispone che gli amministratori non possano essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il quale trova applicazione per gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette degli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Visto l'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 175/2016 il quale prevede che gli amministratori delle società a controllo pubblico non possano essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti e, qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'articolo stesso, essi abbiano l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza;

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Società scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un consigliere con funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione della Società per consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale attribuisce alla competenza del Consiglio regionale le nomine e le designazioni negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo stesso;
- l'articolo 7, comma 1, il quale prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblici avvisi per la presentazione di proposte di candidatura, per gli incarichi previsti, da parte dei soggetti di cui al comma 4 dell'articolo stesso;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale, i quali individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso a seguito dell'avviso pubblico;
- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo.

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nel primo semestre 2024, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, pubblicato nella Parte terza n. 43 del Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 25 ottobre 2023, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la procedura di cui trattasi;

Viste le seguenti proposte di candidatura, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008, pervenute entro il termine previsto dal suddetto avviso:

- Guglielmi Maurizio
- Romano Andrea

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Monica Bellandi.

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 17 settembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Quarta Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione della signora Monica Bellandi quale consigliera con funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana;

Ritenuto, pertanto, di designare la signora Monica Bellandi quale consigliera con funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, la quale, dalla documentazione presentata, risulta in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell'incarico;

Rilevate dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla signora Monica Bellandi, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 10 bis, 11 e 12 della l.r. 5/2008;
- l'assenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste all'articolo 2382 del codice civile;
- l'assenza delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013;
- l'assenza delle situazioni previste dall'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 175/2016.

Rilevata dalla documentazione presentata che la signora Monica Bellandi è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata dalla signora Monica Bellandi, che la stessa si trova nella condizione di lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, l'articolo 5, comma 9, il quale vieta il conferimento di incarichi ai lavoratori privati o pubblici già collocati in quiescenza e, comunque, consente che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni siano svolti a titolo gratuito;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, la signora Monica Bellandi quale consigliera con funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione di Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno–Guasticce;
2. di dare atto che l'incarico della signora Monica Bellandi sarà svolto a titolo gratuito, salvi eventuali rimborsi spese rendicontati, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli